



2/

CONFEDERAZIONE FASCISTA DEGLI INDUSTRIALI

Unione Provinciale di Modena



CONTRATTO COLLETTIVO SALARIALE DI LAVORO DA VALERE
PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI, ARTI-
GIANE E COOPERATIVE ESERCENTI SARTORIE DA UOMO E SI-
GNORA E LAVORAZIONI IN SERIE PER UOMO DELLA PROVIN-
CIA DI MODENA.

Addi 29 luglio 1940 XVIII, in Modena;

tra la Federazione Nazionale Fascista degli Indu-
striali dell'Abbigliamento, agli effetti del pre-
sente contratto, rappresentato per delega del suo
Presidente dal Dott. Gastone Marconcini, Direttore
dell'Unione Provinciale di Modena della Confedera-
zione Fascista degli Industriali, assistito dal
Dott. Carlo Tassi dell'Unione medesima e dagli in-
dustriali Vezzani Jago, Luppi Egidio e Ricci Gual-
tiero;

la Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani
agli effetti del presente contratto rappresentata
per delega del suo Presidente dal Dott. Gastone Mar-
concini, Segretario dell'Artigianato Provinciale di
Modena, assistito dal Capo Comunità Bonacini Ettore
e dagli artigiani Ragazzoni Oreste e Ravalli Agostino

a) - Minimi di paga oraria - Lavorante di I° categ.

Sono considerati di I° categoria i lavoranti e le lavoranti che sanno eseguire ^{ed effettivamente eseguono} qualsiasi capo dell'abbigliamento e preparare il lavoro ai propri subordinati. Uomini L. 3.05 - Donne L. 1.50

Lavorante di II° categoria - Uomini L. 2.45 - Donne L. 1.25

sono considerati di II° categoria i lavoranti e le lavoranti che nella esecuzione del loro lavoro hanno bisogno di guida e vigilanza.

Aiutanti - Uomini L. 1.50 - Donne L. 0.90

sono considerati aiutanti coloro che avendo superato il periodo di apprendistato non hanno ancora acquistata la capacità per essere assegnati nelle categorie superiori e pertanto svolgono lavoro di aiuto a lavoratori di categoria e compiono lavori accessori.

3. Apprendisti - Minimi

1 anno Uomini L. 0.45 - Donne L. 0.35

2 anno " " 0.80 " " 0.55

3 anno " " 1. = " " 0.75

Ragazzi fino a 16 anni " " 0.30 " " 0.25

(adibiti a lavori diversi non compresi nelle categorie sopra indicate).

2 - Tariffe di cottimo pieno da valere per le me-

stranze a domicilio per confezioni su misura -

	Spec.	1° cat.	2° cat.	3° cat.
Giacca a un petto	73.70	62.70	50.10	39.60
" " due petti	77.=	66.=	52.25	40.70
" di tela	41.80	33.=	27.50	20.90
Soprabito	85.80	73.70	60.50	48.40
Cappotto	99.=	82.50	66.=	53.90
Giacca da sera con rievolti in seta	82.50	69.30	60.50	49.50
Marsina	107.80	91.30	79.20	68.20
Abito da giorno (tight)	85.80	73.70	66.=	48.40
Pelliccia	104.50	89.10	77.=	66.=

Il lavoro di cui alla categoria speciale è quello eseguito completamente a mano; in esso sono comprese tre prove.

Il lavoro di cui alla prima categoria è quello eseguito tutto a mano come per la categoria speciale, meno le fodere delle tasche e delle maniche che saranno cucite a macchina; in esso sono comprese due prove.

Il lavoro di cui alla seconda categoria è quello eseguito per una parte a mano e cioè: davanti, maniche e spalle, il rimanente a macchina, in esso sono comprese due prove.

Il lavoro di cui alla terza categoria è quel-

lo eseguito completamente a macchina; in esso è compresa una prova.

Pantaloni di qualsiasi

forma 1. 17.60 L.15.40 L.13.20 L.10.45

Pantaloni di tela " 13.20 " 11.= " 9.35 " 8.25

Pantaloni da società " 19.80 " 17.60 " 15.40 " -

Il lavoro di cui alla categoria speciale è quello eseguito completamente a mano.

Il lavoro di cui alla categoria prima è quello eseguito completamente a mano meno le due cuciture

dei fianchi dalla tasca in giù e le due cuciture interne da circa cm.20 sotto il cavallo in giù, che sono fatte a macchina.

Il lavoro di cui alla categoria seconda è quello eseguito a macchina salvo il tratto delle tasche nei fianchi e circa 20 cm. nelle cuciture del cavallo e la cucitura dietro, che sono fatte a mano.

Il lavoro di cui alla terza categoria è quello eseguito completamente a macchina.

Le retribuzioni di cui sopra sono comprensive delle normali prove di uso.

Panciotto 1. 14.30 L.12.65 L.10.45 L. 8.80

Panciotto a due petti e da società 15.40 " 13.75 " 11.55 " 9.90

Il lavoro di cui alla categoria speciale è

quello eseguito completamente a mano.

Il lavoro di cui alla categoria prima è quello eseguito completamente a mano eccettuate le tasche e le attaccature dei fianchi che sono cuciti a macchina.

Il lavoro di cui alla seconda categoria è quello eseguito per una parte a mano e cioè: attaccatura delle spalle e ribattitura delle fodere; tutto il resto a macchina.

Il lavoro di cui alla terza categoria è quello eseguito completamente a macchina.

Per le sartorie militari valgono le tariffe di cui sopra, salvo le seguenti aggiunte e modifiche:

Giubba grigio-verde	L. 70.70	L. 58.15	L. 45.60
Cappotto grigio-verde	" 86.69	" 76.40	" 63.85
Marsina	" 108.30	" 92.35	" 77.55
Tunica	" 92.35	" 79.80	" 68.40
Mantellina	" 25.10	" 19.40	" 13.70
Giubba bianca di tela e seta	" 34.20	" 28.50	" 21.70

Il lavoro di cui alla prima categoria è quello cucito in parte a mano e in parte a macchina; cioè a mano davanti, spalle e attaccature maniche; in esso sono comprese due prove.

Il lavoro di cui alla seconda categoria è quello

lo cucito a macchina meno i davanti; in esso sono comprese due prove.

Il lavoro di cui alla terza categoria è quello cucito completamente a macchina; in esso è compresa una prova.

Pantalone corto con banda L. 18.25 L. 16.- L. 12.55

" " con doppia ^{lauda} " 19.40 " 17.10 " 13.70

" lungo con banda " 19.40 " 17.10 " 13.70

" " con doppia ^{lauda} " 20.55 " 18.25 " 14.85

I pantaloni di cui sopra con attaccatura a mano dei tapponi aumentano di L.2.30 - Il lavoro di cui alla categoria prima è quello eseguito completamente a mano meno le due cuciture dei fianchi delle tasche in giù e le due cuciture interne da circa cm.20 sotto il cavallo in giù, che sono fatte a macchina.

Il lavoro di cui alla categoria seconda è quello eseguito a macchina, salvo il tratto delle tasche nei fianchi e circa cm.20 nelle cuciture nel cavallo e le cuciture dietro che sono fatte a mano.

Il lavoro di cui alla categoria terza è quello eseguito completamente a macchina.

Le tariffe di ^{cu} sopra si intendono comprensive delle spese dei filati.

I minimi di paga di cui al presente contratto

nonchè le tariffe di cottimo pieno valgono per le aziende site nel Comune di Modena, per le aziende situate nei Comuni di: Carpi, Finale Emilia, Mirandola, Sassuolo, Vignola e Pavullo le retribuzioni stesse si intendono ridotte dell'8%; per i rimanenti Comuni della provincia tale percentuale viene elevata al 15%.

- Le retribuzioni di cottimo pieno si intendono strettamente riferite ai lavoratori confezionati come dalle classificazioni fissate nelle norme relative per lavori ultimati.

- Le tariffe di cottimo per le lavorazioni nuove, o non previste dalla tabella sopra riportata, dovranno essere fissate in modo da garantire ai lavoratori a domicilio un guadagno non inferiore a quello fissato dalle tabelle salariali per le corrispondenti categorie di operai lavoratori a cottimo nell'interno dell'azienda.

- Lavori urgenti: per i lavori assegnati alla vigilia di un giorno festivo e nel giorno festivo da consegnarsi al mattino del susseguente giorno feriale e per i lavori assegnati alla sera da riconsegnarsi al mattino successivo, le tariffe di cottimo saranno maggiorate delle percentuali previste per il lavoro notturno e festivo per gli operai interni.

b) - Lavorazioni in serie per uomo e ragazzi (civili, da lavoro, militari, ecclesiastici, per Enti ed Organizzazioni del Regime, Amministrazione dello Stato, ecc).

Uomini -

Capo operai è colui che pur partecipando manualmente alle lavorazioni regola e controlla il lavoro di tutti gli operai. La sua retribuzione non dovrà in alcun caso essere inferiore al minimo di paga fissato per le categorie di mestieri cui sovrintende aumentato del 15%.

Lavorante completo

L. 3.45 orarie

(colui che taglia e disimpegna qualsiasi capo dell'abbigliamento, prepara e distribuisce il lavoro alla maestranza e ne controlla l'esecuzione).

Lavorante comune

L. 2. = orarie

(colui che porta a termine il lavoro dietro indicazione del datore di lavoro e degli operai di cui alla categoria superiore).

Apprendisti

1° anno L. 0.45 orarie

2° anno " 0.80 "

3° anno " 1.10 "

Ragazzi dai 14 ai 16 anni (adibi-

ti a lavori diversi non compresi nelle categorie sopraindicate) L. 0.35 orarie

D a n n e

Capo operaia: colei che pur partecipando manualmente alle lavorazioni regola e controlla il lavoro di tutte le operaie. La sua retribuzione non dovrà in alcun caso essere inferiore al minimo di paga fissato per le categorie di mestieri cui sovrintende aumentata del 10%.

Operaie specializzate L. 1.75 orarie

(coloro che confezionano qualsiasi capo di vestiario, ne controllano la esecuzione e alla occorrenza tagliano le parti accessorie).

Lavoranti comuni L. 1.20 "

coloro che portano ^{in quarti} qualsiasi capo di vestiario e le stiratrici)

Aiutanti L. 0.70 orarie

(coloro che hanno mansioni di carattere ausiliario nella confezione dei capi di vestiario).

Apprendiste L.

1° anno di apprendistato L. 0.40 orarie

2° anno di apprendistato " 0.55 "

Ragazze dai 14 ai 16 anni (adibite a lavori diversi non compresi nelle categorie sopra indicate). L.0.25

Le paghe di cui alla tabella sopra riportata

0a/A0(aae0^) daf

0f & { ^ } d A / ^ / cael / aaeA / | / ca^ a^ / a&f } d aae a } ^ / a

si applicano alle aziende situate nel Comune di Modena; per le aziende situate nei Comuni di Carpi, Finale Emilia, Mirandola, Sassuolo, Vignola e Pavullo le retribuzioni stesse si intendono ridotte dell'8% per i rimanenti Comuni della Provincia tale percentuale viene elevata al 15%.

APPRENDISTATO

Per gli uomini l'apprendistato avrà la durata massima di anni 3, l'età massima per l'assunzione in qualità di apprendista è fissata in anni 21.

Per le donne comprese tra i 16 e i 18 anni l'apprendistato avrà la durata massima di anni 2; per le operaie assunte dopo il compimento del 18° anno l'apprendistato avrà la durata massima di un anno e la loro retribuzione sarà pari a quella fissata per il secondo anno di apprendistato.

3) - Confezioni su misura per signora e bambini

Capo Gruppo - (colei che confeziona qualsiasi capo di vestiario, dopo il taglio, che sorveglia un gruppo di operaie ed eventualmente prepara il lavoro alle proprie subordinate). L. 1.75 orarie

Lavorante completa L. 1.55 "

(colei che confeziona qualsiasi capo di vestiario, dopo il taglio, ed eventualmente prepara il lavoro alle proprie subordinate).

Lavorante comune L. 1.30 orarie

(colei che porta a termine capi di vestiario su indicazione tecnica dei superiori).

Aiutante L. 0.85 orarie

(colei che esegue il sopragitto, il sottopunto gli orlini, i cordini, le sbastiture, le piccole imbastiture ed altri lavori di carattere ausiliario).

Apprendiste

L'apprendistato avrà la durata massima di tre anni; l'età massima per l'assunzione in qualità di apprendista è fissata in anni 21;

1° semestre	L. 0.30 orarie
2° " "	" 0.35 "
3° " "	" 0.40 "
4° " "	" 0.50 "
5° " "	" 0.65 "
6° " "	" 0.75 "

Piccinine fino a 15 anni " 38.50 mensili

(adibite a lavori diversi non compresi nelle categorie sopra indicate).

LAVORO A DOMICILIO

Le tariffe di cottimo per i lavoranti a domicilio dovranno essere fissate in modo da garantire a tali operai un guadagno non inferiore (a parità di tempo e di lavorazione) a quelle fissate nella

prescritta tabella per le corrispondenti categorie di operai lavoranti a cottimo nell'interno dell'azienda.

REGOLAMENTAZIONE DELL'APPRENDISTATO PER LE AZIENDE
ARTIGIANE

In merito alla richiesta della Federazione degli Artigiani di stabilire, giusta il disposto dell'art. 8 lett. D) del R.D.L. 21 Settembre 1938 n. 1906, per gli apprendisti delle aziende da essa rappresentate, un periodo di apprendistato non retribuito, le parti si riservano di esaminare e definire entro tre mese tale richiesta convenendo che fino a quando non saranno intervenuti particolari intese al riguardo per gli apprendisti artigiani sarà mantenuto inalterato il trattamento in atto.

Le parti sono d'accordo che esse hanno inteso fissare dei minimi di paga e non già di stabilire delle riduzioni sulle mercedi corrisposte agli operai attualmente in servizio che percepissero paghe superiori ai minimi del presente contratto.

ART. 2

I guadagni conseguiti dai lavoranti a domicilio, saranno maggiorati del 7% a compenso delle ferie, dell'indennità di licenziamento della gratifica natalizia e delle quattro festività Nazionali.

ART. 3

LAVORO STRAORDINARIO, LAVORO NOTTURNO, LAVORO FESTIVO -

Con riferimento alla lettera b) dell'art.46 del contratto Nazionale, le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario notturno e festivo vengono fissate come appresso:

- 1) - Per il lavoro straordinario che eccede le 8 ore giornaliere e le 48 settimanali: 20% (venti per cento).
- 2) - Per il lavoro notturno e festivo: 40% (quaranta per cento).

ART. 4

LAVORO A COTTIMO

La percentuale di maggiorazione per gli operai che lavorano a cottimo è fissata nella misura del 12% (dodici per cento).

ART. 5

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto entra in vigore il 1° luglio 1940; s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno se non sia disdettato almeno tre mesi prima della scadenza da una delle parti.

p. FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DEGLI

INDUSTRIALI DELL'ABBIGLIAMENTO -

0a/A0(aaeA0^} daf
0| & { ^} d A|A^0ae^/aA| |af a^|ae&| } d aaeae a } ^fa



P. FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DEI
LAVORATORI DELL'ABBIGLIAMENTO

Mani



P. FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DEGLI
ARTIGIANI

[Handwritten signature]



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it

